CAPITOLI

DI UNA

FRATELLANZA ARTIGIANA

PRECEDUTI

DAL

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE

INCARICATA DELLA REVISIONE DEI MEDESIMI

ED ILLUSTRATI

DAL

BILANCIO CENTENARIO

DELLA PROPOSTA FRATELLANZA

FIRENZE
COI TIPI DI GIUSEPPE MARIANI

Febbraio 1861.
A SPESE DEI PROMOTORI

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE
INCARICATA
DI RIVEDERE I CAPITOLI
PROPOSTI PER BASE
DI UNA
FRATELLANZA ARTIGIANA

La Commissione eletta dai Promotori fiorentini di una Fratellanza fra gli Artigiani, avendo reso conto del mandato conferitole di procedere alla formazione di uno Statuto, lesse il medesimo ai suoi committenti nella pubblica riunione tenuta il 3 febbraio corrente nel Teatro Pagliano. I convenuti a questa riunione decisero, che una Commissione eletta immediatamente dovesse, con ogni attenzione, prendere in esame lo Statuto suddetto, e considerare se potesse ricevere una pratica applicazione, corrispondente agl'intendimenti che inspiravano la Fratellanza o la sua Legge fondamentale. La Commissione era autorizzata a porsi in rapporto con la *Commissione statuente*, a richiedere tutte le dilucidazioni che stimasse necessarie, ed era invitata a riferirne in proposito.

La Commissione accettò il carico, sì perchè venivale da numero non indifferente di cittadini concordi nello affidarglielo, sì perchè l'ufficio suo avesse da esercitarsi intorno a cosa, che ogni membro della Commissione stima giovevole alla dignità ed al benessere della classe popolana. Il principio dell'associazione racchiude tutto l'avvenire delle moltitudini, che tanto hanno sofferto e soffrono ancora, e le abilita a migliorare la loro condizione col solo fatto dell'unire le forze divise. Applicarlo oggi, non porterà una immediata soppressione di ingiustizie o di patimenti, ma ne scemerà la misura, e sarà una prova evidente della coscienza, che lega la generazione presente a quella che verrà dopo, e vuole a tutte spianare la via per un ordinamento, in cui la famiglia umana viva e si perfezioni conforme alla legge provvidenziale che governa i suoi immortali destini. L'associazione non è un principio egoista, come taluni l'hanno giudicata: essa opera benefici effetti per noi, e nel tempo stesso crea un vincolo di amore tra noi ed i futuri. Quanto al presente scioglie un gran problema. Lessing disse, già è forse un secolo, che chi ama il popolo debbe più principalmente intendere a render superflua la beneficenza privata e pubblica, la quale genera ozio, avvilimento, sommissione. I doni furono armo insidiosa dell'Impero romano; la elemosina mantenne teocratica dominazione. L'idea del Lessing deve essere eseguita, non dai protettori del popolo, ma dal popolo stesso.

Provvede a ciò lo Statuto, che la Commissione è incaricata di esaminare. Per indipendente iniziativa di classe artigiana, esso mira ad associare l'istruzione alla educazione, il lavoro al capitale; mira a migliorare i costumi nella vigilanza reciproca di tutti su ciascuno; mira a soccorrere coloro che sono resi impotenti al lavoro, facendoli membri di una sola famiglia. Questo assunto parve davvero alla Commissione, e lo è, degno di procacciare ai promotori di questa Fratellanza, titolo di benemeriti della famiglia artigiana.

Lo Statuto provvede ai bisogni intellettuali per mezzo delle *Scuole* e per mezzo della *stampa*: provvede ai bisogni materiali per via di *Banche artigiane* ove il lavorante trovi il capitale, aiuto della sua fatica e non più suo tiranno: provvede ai costumi, esigendo moralità di vita domestica e pubblica: offre il *soccorso della famiglia* all' artigiano reso impotente al lavoro; raccoglie tutti quelli che sudano nelle officine e nei campi in uno stesso principio di amore fraterno. Così preclude la strada all'obbrobrio di stendere la mano, per ricevere un soccorso ispirato sovente dalla vanità, se pure non lo sia da fini perversi.

Tanta ampiezza di propositi non poteva ridursi in pratica che per due mezzi: o con la elevatezza dei tributi, o con la estensione del numero degli associati. Alla *Commissione statuente* parve da seguirsi questo ultimo mezzo, e la Commissione esaminatrice loda che siasi espresso il desiderio di vedere raccolti in gran numero i figli della famiglia artigiana. Le promesse dello Statuto non possono effettuarsi senza il concorso di 120 mila Socii. Numero che non sembra difficile a raggiungersi, ove si rifletta che la Fratellanza promossa in Firenze non vuol vivere tra la pendice di un monte ed il córso di due fiumi, ma anela a vita italiana, appoggiandosi alle Alpi, toccando ai mari, traendo nel proprio seno le popolazioni stesse delle Isole italiche. La base dunque della prosperità di questa Fratellanza risiede nel numero dei concorrenti, e parve alla Commissione d' esame dello Statuto, che cosiffatto fondamento non possa mancare, atteso il moto unitario che ferve oggi in Italia. Le associazioni locali, sterili perchè limitate in breve terreno, troveranno modo di risorgere a vita novella nella Fratellanza promossa in Firenze, la quale prende per base la Nazione.

La estensione di cui ha bisogno la **Fratellanza artigiana,** e il principio nazionale su cui si appoggia, portando per necessità la sua diffusione su tutto il suolo italiano, hanno imposto alla *Commissione statuente* la creazione di una divisione di ufficii assai molteplice, e che, di prima giunta, può presentarsi poco chiara alle viste di gran numero di associati. La *Commissione di revisione,* lasciando nella sua forma lo Statuto anco sotto questo rapporto, crede utile porre in chiaro il procedimento pel quale la Fratellanza passa dall' individuo al complesso sociale.

Trenta cittadini esercenti una stessa arte od industria, comporranno un *Collegio d'Arte.* I Collegii d'Arte, quando in tutti raccolgano tre mila Socii, formeranno il *Comune artigiano* che sarà governato dal *Maestrato* e presieduto dal *Gran-Maestro.* I varii Comuni artigiani che si trovino dentro le località designate dallo Statuto, formeranno la *Regione Artigiana,* che avrà in tutti i Gran-Maestri dei Comuni una *rappresentanza parlamentare*, la quale terrà sessioni semestrali. I *capi* delle rappresentanze di *tutte* le Regioni artigiane, costituiranno il governo generale della Fratellanza, che avrà sede nella capitale d' Italia e che presiederà al *Congresso generale annuo* di tutti i rappresentanti delle Regioni. Tale è l'ordinamento gerarchico della Fratellanza.

Gli ufficii di Cassiere, — sia che si esercitino nei Collegii d'Arte, nel Comune artigiano, o per tutta la Fratellanza, — si fanno saviamente emergere dal suffragio *diretto* dei coassociati. A questo punto la *Commissione di revisione* avendo

trovato che lo Statuto stabiliva il principio della retribuzione per alcune funzioni, ha dovuto suggerirne l'applicazione anche per questo genere di ufficii. Il Cassiere, ai termini dello Statuto, è l'ufficio a cui fa capo tutta l'amministrazione della Fratellanza, e delle diverse falangi in cui questa si decompone. Di fronte a sì laboriose funzioni, il principio della retribnzione è sembrato di giustizia e di tutela per gl'interessi della Fratellanza. Ma a maggior sicurezza, la Commissione ha opinato, che l'ufficio di Cassiere non possa ridursi all'atto se non dopo *cauzione* prestata alla Fratellanza.

Lo Statuto, ammettendo nella **Fratellanza artigiana** uomini e donne, si è inalzato a quei principii di giustizia i quali sono dal moderno incivilimento proclamati. E la Commissione si fa un dovere di porre in evidenza, che — mentre la donna, per tradizioni legislative, è stata sempre mantenuta in umiliante condizione, e la consuetudine nella Società le concede una breve signoria a patto però che non la eserciti, — lo Statuto della **Fratellanza artigiana** rivendica alla donna i diritti fin qui negati dall'orgoglio maschile, imperocchè laddove parla della successione, abolisce gli avanzi del feudalismo, parifica la donna all'uomo, chiamando alla snccessione del padre i discendenti senza distiuzione di sesso, ed a quella del marito la moglie, che la Legge successoria tuttavia vigente nella Regione toscana relega nel decimo grado, accordandole prelazione soltanto sul Fisco.

Restava che la Commissione s'informasse, se tutti gli obblighi assunti dallo Statuto potessero soddisfarsi col modico versamento stabilito. A qnesto proposito la *Commissione statuente* dimostrò, essersi valsa dei più accurati ed estesi lavori statistici in proposito di associazioni, pe' quali potè venire nella sicurezza, che con la quota assegnata per tributo sociale, quando si raggiunga il numero determinato di 120,000 Socii, non esagerato a fronte della popolazione italiana, le promesse dello Statuto sarebbero largamente adempiute. La *Commissione statuente* mostrò eziandio un *Bilancio centenario*, e pose in chiaro con questo la prosperità riservata alla Fratellanza, ogniqualvolta non le venga meno il concorso degli Artigiani d'Italia.

Nè la *Commissione esaminatrice* mancò di meditare anco sul lieve aumento di 35 *centesimi* di cui potrebbero esser capaci le *sovvenzioni*, quando si facesse a meno della spesa occorrente per le *Scuole artigiane*. Ma le fu facile persuadersi della preferenza da darsi alla istruzione artigiana; imperciocchè, più che ai danni delle malattie e dello infortunio con sterili sovvenzioni, alla ricchezza dell'intelletto e del cuore deve provvedersi, se vuolsi sinceramente alleviare la miseria della classe popolana. Per la qual cosa prevalse la opinione favorevole alla instituzione delle *Scuole artigiane* nei termini stessi proposti dagli Statuenti i quali, — con lo aprirle nelle ore *diurne* dei giorni festivi, nelle ore di *sera* degli altri, e col somministrare *gratuitamente* a chi deve frequentarle *libri, carta* e quant'altro potrà abbisognar loro per la propria istrnzione, — hanno saputo rendere, per la prima volta, *possibile* all'Artigiano il profittare della istruzione stessa, giustamente elevata *a dovere* dalla civiltà dei tempi nostri.

Dopo siffatto esame la *Commissione di revisione* ha concordemente (1) rico-

(1) Al Progetto in esame non mancò nemmeno l'approvazione pienissima dell'Avv. Claudio Alli-Maccarani il quale, — sebbene non potesse assistere alla lettura di questo *Rapporto* perchè trattenuto altrove per ragione di pubblico ufficio, — pure erasi dato cura di far pervenire ai colleghi per mezzo del *Segretario* della *Commissione statuente* alcune sue *proposte*, che faceva precedere dalle se-

nosciuta la eccellenza del proposto Statuto. Ma perchè questo abbia corrispondente risultamento pratico, la Commissione sente il dovere di dichiarare ai Promotori, che il loro obbligo di cooperare alla **Fratellanza artigiana** non finisce con la pubblicazione dello Statuto, ma comincia anzi con essa. Dal momento in cui la costituzione è proclamata in vigore, bisogna che coloro, i quali vedono la importanza della proposta instituzione, si dieno con ogni sforzo a propagarla tra quelli che debbono goderne i vantaggi, e a raccomandar loro l' unione necessaria perchè possa trionfare di tutti gli ostacoli. La quale avvertenza la Commissione ha riputato conveniente di emettere, non pel dubbio che i Promotori della **Fratellanza artigiana** possano venir meno all' assunto, ma perchè vogliano in questo sempre più infervorarsi, pensando ancora alla lode, che loro verrà dai presenti e dai posteri per questo ampio concetto da cui, oltre all' incremento delle industrie, può derivare gran parte d' italica grandezza, essendochè una moltitudine di artigiani intelligenti, operosi ed ammaestrati alla scuola della morale e del patriottismo, recherà alla libera Nazione inestimabili beneficii.

Firenze, 11 febbraio 1861

La Commissione di revisione

Dott. PIERO CIRONI
Avv. NICCOLÒ CARLO MARISCOTTI.
Avv. CLAUDIO ALLI-MACCARANI

guenti parole: « ivi » Mi confermo nella opinione, *fovorevole in genere*, che di questo Statuto mi era » già formata, tostochè lo sentii leggere nella conferenza del 3 Febbraio. »

Egli dichiarava però al Segretario di esser disposto a transigere su queste sue proposte, tranne su due di esse, le quali erano così concepite:

« All' Art. 11 § 2 e 48 toglierei la parola *patriottismo*, la quale, in quanto esprima l' idea di bontà » cittadina è compresa nella parola *moralità*; ed in quanto esprime di più, attribuisce alla Società un » carattere esclusivo a fiscale al dirimpetto della *libertà di opinione*.

« Vorrei qualche disposizione dalla quale apparisse, che, *rispettando tutte le credenze reli-* » *giose*, si vuol tenere vivo in Italia il sacro a nazionale fuoco della fede cattolica; e ciò mediante le » massime che devono inculcarsi nelle Scuole. »

La *Commissione statuente*, mentre accoglieva agli Art. 13 e 18 alcune delle proposizioni Maccarani, rigettava le altre tra le quali si comprendevano le due sopratrascritte: E nella conferenza successivamente tenuta col proponente, dava per motivi di tal reiezione, che la parola *patriottismo* era stata adottata dalla Commissione nel semplice suo significato proprio, di opinione, cioè, contraria *ad ogni dominazione straniera*, escluso ogni altro intendimento che porti alla investigazione delle opinioni politiche che si referiscono a ordinamento di Stato e forma di reggimento: a che di *religione* aveva ritenuto non doversi parlare nello Statuto della FRATELLANZA ARTIGIANA, perchè questa deve addirittura astenersi da qualunque influenza religiosa, appunto perchè è dovere di libertà, che sia di ciò rilasciata la direzione alla *coscenza dei Socii*, ed al magistero dei *Ministri del culto* cui dessi appartengono.

Chiamatosi sodisfatto di tali schiarimenti, l' Avv. Alli-Maccarani aderì anche quanto alle parti in cui era fino allora rimasto scindente al *Progetto di Statuto*, e si prestò volentieri ad apporre la propria firma al Rapporto dei suoi Colleghi.

PIERO CIRONI — N. C. MARISCOTTI — C. ALLI-MACCARANI.

LA FRATELLANZA ARTIGIANA

TITOLO I.

Scopo della Fratellanza

ART. 1.

In nome della patria, della umanità e del progresso, gli Artigiani d'Italia, usando le libertà che i tempi nuovi concedono, fanno fratellanza per cooperare al miglioramento intellettuale, morale e materiale della loro classe, mediante la istruzione, il soccorso reciproco ed il credito.

ART. 2.

Alla istruzione artigiana provvedono:
1. Le Scuole aperte dalla Fratellanza,
2. Un Giornale ebdomadario, compilato a cura della medesima.

ART. 3.

La Fratellanza soccorre con sovvenzione giornaliera il Socio, per temporanea o cronica infermità reso impotente al lavoro.

ART. 4.

Le Banche fondate con i capitali della Fratellanza, ed esclusivamente destinate a svolgere le forze produttive della Penisola, creeranno il credito artigiano.

TITOLO II.

Estensione e ripartimento della Fratellanza

ART. 5.

La Fratellanza artigiana si estende a tutta l'Italia.

ART. 6.

Per rispetto al territorio è *regionale* e *comunale*.

ART. 7.

Le *Regioni artigiane*, di presente, sono quattordici:

la LIGURE
la PIEMONTESE
la LOMBARDA
la MODENESE
la PARMENSE
la FELSINEA
l' UMBRO-MARCHIGIANA
la ETRUSCA
la SANNITICA
la PARTENOPÈA
la CALABRESE
la SICULA
la SARDA
e la ELBANA

Vi si aggiungeranno, appena redente, la ROMANA, la VENETA, la TRENTINA, la ISTRIANA ed ogni altra Regione geograficamente appartenente alla Italia.

ART. 8.

Ogni Regione consta dei *Comuni artigiani* che saranno designati e circoscritti dalla rappresentanza regionale.

ART. 9.

Ogni Comune artigiano si compone almeno di 3000 *Socii*, e viene ripartito in tanti *Collegii* quante sono le Arti che entrano nella Fratellanza con più di 30 artigiani.

ART. 10.

Le Arti rappresentate da un minor numero, saranno, dal governo del respettivo Comune, aggregate *provvisoriamente* a quel *Collegio d'Arte* che sarà loro *più affine*.

TITOLO III.

Socii della Fratellanza

ART. 11.

Sono ammessi a parte della Fratellanza, *senza distinzione di sesso*, i maggiori di 15 e minori di anni 40, purchè

1. Esercitino arte od industria;
2. Godano estimazione di moralità e di patriottismo;
3. Non sieno, al tempo della loro domanda di ammissione, giudicati inabili al lavoro per infermità o per difetto incurabile;
4. Non vivano di accatto.

ART. 12.

Tutti quelli che non possono validamente obbligarsi, debbono presentare la loro domanda di ammissione approvata da coloro che ne hanno la giuridica rappresentanza, o che ne integrano la civile capacità, affinchè la Fratellanza possa tener questi responsabili dell' adempimento degli obblighi che i primi assumono verso di essa.

TITOLO IV.

Benemeriti della Fratellanza.

Art. 13.

Qualunque probo cittadino voglia contribuire allo scopo di questo sodalizio, sia con l'opera, sia col danaro ancorchè largito per disposizione di ultima volontà, viene inscritto, col titolo di *Benemerito della Fratellanza,* in un Catalogo separato da quello dei Socii.

Il suo nome viene pubblicato nel Giornale della medesima.

TITOLO V.

Obblighi dei Soci.

Art. 14.

Ogni Socio assume l'obbligo di pagare alla Fratellanza:

1. Una *tassa di ammissione,* stabilita per gli uomini in lire italiane 2, per le donne in lire italiane 1.

2. Una *contribuzione settimanale,* di centesimi 30 per gli uomini, di centesimi 20 per le donne, finchè non abbia compiuta la somma determinata dall'Art. 42.

Art. 15

Anche i *maggiori di anni* 40 che abbiano gli altri requisiti voluti dall'Art. 11, possono entrare nella Fratellanza, purchè, oltre la tassa di ammissione, paghino in un triennio lire italiane 300 e nel successivo quinquennio una contribuzione settimanale di centesimi 30.

Art. 16.

Nell'atto di pagare la tassa di ammissione, il Socio riceve una *Cartella* sulla quale saranno di mano in mano notate le di lui contribuzioni settimanali.

In questa Cartella sono indicate le disposizioni più essenziali del presente Statuto.

Art. 17.

Entrando nella Fratellanza, l'artigiano promette sull'onore osservarne gli Statuti, condurre vita ordinata ed operosa, adempire ai sacri doveri di uomo e di cittadino.

Art. 18.

Il servizio militare *coatto* e quello che presta come Guardia Nazionale fuori del proprio Comune, autorizzano il Socio ad interrompere il pagamento dei tributi settimanali, finchè dura il suo servizio.

Art. 19.

Tutti quelli che vanno *volontarii* a combattere per la libertà, sono esenti dall'obbligo di pagare le contribuzioni settimanali, a datare dal dì della loro partenza fino al terzo mese successivo al giorno del loro comiato; dopo il quale riprendono tutti i loro diritti sociali come se avessero, senza interruzione, pagate le

respettive contribuzioni che, a titolo di ricompensa nazionale, vengono loro computate come sodisfatte purchè, dopo il bimestre predetto, continuino a pagarle regolarmente.

TITOLO VI.

Diritti dei Soci

Art. 20

Il Socio ha diritto:

1. Per se e per i suoi figli non ancora quindecenni, alla istruzione gratuita che sarà data nelle *Scuole della Fratellanza*, non che ai mezzi giudicati indispensabili per profittare di quella;

2. A ricevere gratis una copia del *Giornale ebdomadario;*

3. Ad essere *sovvenuto* nei casi di provata impotenza al lavoro;

4. Ad *eleggere*, quando abbia compito il 18° anno di età, e ad *essere eletto* alle cariche della Fratellanza, quando abbia raggiunto il suo 25° anno;

5. A domandare a coloro che presiedono alla distribuzione del credito artigiano, di essere ammesso ad una partecipazione di questo, appena che sieno instituite le *Banche della Fratellanza;*

6. A ottàre alla collazione delle *Doti*, che i Comuni artigiani aggiudicano ogni anno per via di estrazione a sorte;

7. A conseguire la *Cedola retributiva* di *prima* o di *seconda categoria* della quale è parola nel § VII, tostochè abbia pagata alla Fratellanza, oltre la tassa di ammissione, la somma di L. it. 300.

§ I.

Delle Scuole

Art. 21

Ogni Comune artigiano ha Scuole *diurne* nei giorni *festivi*, e *serali* negli altri, le quali saranno aperte in luoghi distinti per i due sessi.

Art. 22

Il governo generale della Fratellanza, stanzia l'onorario degli institutori stipendiati da questa, e ne determina il numero per ciascun Comune artigiano.

Art. 23

La nomina degli institutori appartiene ai Comuni respettivi.

§. II.

Del Giornale

Art. 24

La direzione, compilazione, stampa, diffusione ed amministrazione del Giornale, appartengono al governo generale della Fratellanza, il quale ne delega le respettive ingerenze a persone da lui scelte e da lui retribuite.

Art. 25

Questo Periodico s' intitolerà: — ***La Fratellanza Artigiana***, *Giornale ebdomadario* — e si pubblicherà laddove il governo generale della Fratellanza stessa avrà la sua sede.

§. III.

Delle Sovvenzioni

Art. 26

La sovvenzione giornaliera degli uomini è, per malattia temporanea, di L. it. 1. e cent. 20, per malattia dichiarata cronica, di L. it. 1.

Quella delle donne è di cent. 75, se temporanea, di cent. 60, se cronica.

Art. 27

Il Socio incomincia ad aver diritto alla sovvenzione, dopochè abbia pagate regolarmente per il corso di nn anno le sue contribuzioni settimanali, e gli viene corrisposta dopo il terzo giorno della sua infermità.

Art. 28.

Non hanno diritto al soccorso i malati per iscostumatezza, per abuso di vino e di liqnori.

Art. 29.

Il governo generale della Fratellanza stanzia l' onorario dei Medici stipendiati da questa per la verificazione della sanità degli ammittendi e delle infermità dei Socii, e ne determina il numero per ciascun Comune artigiano.

Art. 30.

La scelta dei *Medici* e delle *Commissioni di Visitatori*, spetta ai respettivi Comuni artigiani.

§. IV.

Delle Elezioni

Art. 31.

Quando la Fratellanza esercita il diritto di elezione per snffragio *diretto*, essa viene ripartita in tante *sezioni elettorali*, quanti sono i Collegii d'Arte di ciascun Comune artigiano.

Art. 32.

Le adnnanze elettorali sono valide, quando v' intervenga la metà più uno degli elettori della respettiva sezione.

Occorrendo però una seconda adunanza, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 33.

Tutte le elezioni, — sia che emergano dal suffragio universale *diretto*, sia che emergano dal suffragio universale *indiretto*, — si fanno a maggiorità *relativa*.

§. V.

Delle Banche.

Art. 34.

La *Banca del credito artigiano* si dirama in tante *Banche filiali*, quanti sono i luoghi nei quali il governo generale della Fratellanza giudicherà necessario instituirle.

Art. 35.

Appartiene al governo generale della Fratellanza la compilazione del *Regolamento normale* per l' amministrazione delle Banche popolane, non che lo stanziamento degli stipendii di coloro i quali dovranno amministrarle.

Art. 36.

Appartiene pure al medesimo la nomina dei prepósti alla scelta degli artigiani accreditabili, e quella di ogni altro impiegato delle Banche popolane.

§. VI.

Delle Doti.

Art. 37.

All' aprirsi di ogni nuovo anno sociale, ciascun Comune artigiano conferisce, per via di estrazione a sorte, un numero di *Doti* proporzionale a quello del suo sodalizio, in ragione di una Dote per ogni 1000 Socii.

Art. 38.

Ogni Dote consiste in L. it. 100, e si accresce dei frutti che il capitale annualmente produce al 4 1|2 per cento, dal dì della collazione a quello del matrimonio della dotata.

Art. 39.

Tutti i Socii hanno diritto di ottàre alla collazione di una di queste Doti, mediante la estrazione a sorte dei respettivi nomi, eccettuati i morosi al pagamento anche di una sola contribuzione settimanale.

Art. 40.

Il Socio designato a ciò dalla sorte deve nominare, entro otto giorni dal dì della estrazione, una fanciulla o vedova minore di anni 30, la quale faccia parte della Fratellanza almeno da un anno, e che abbia pagate puntualmente tutte le sue contribuzioni settimanali.

Art. 41.

Fa condizione alla esigibilità della Dote conferita, l' evento del matrimonio della dotata prima chè questa abbia compito il 30 anno di età; in difetto del qual evento la Dote si riverte a prò della Fratellanza.

§. VII.

Della Cedola retributiva.

Art. 42.

Quando il Socio è giunto a pagare, oltre la tassa di ammissione, la somma di Lire ital. 300, riceve dalla Fratellanza una *Cedola retributiva* di *prima* o di

seconda categoria, secondochè avrà sborsata quella somma in rate settimanali ordinarie, o tutta in una volta.

ART. 43.

Questa Cedola,

1. ha il valore nominale di L. it. 300,
2. è al portatore,
3. è fruttifera al 4 e 1|2 per cento,
   a) dopo un anno dalla sua emissione, se di *prima categoria*,
   b) dopo quattro anni, se di *seconda categoria*,
4. è trasmissibile agli eredi,
5. è commerciabile; ma però ai soli effetti,
   a) di esigere i frutti annuali,
   b) e, nei casi di ragione, di conseguire la quota proporzionale del fondo fraterno.

ART. 44.

Sono ammessi a compiere, in rate settimanali di centesimi 30, la somma necessaria al conseguimento della *Cedola di prima categoria*, ma però ai soli effetti di che nell' articolo precedente, e purchè socii almeno da due anni, non che col seguente ordine di prelazione:

1. i discendenti del socio defunto, *senza distinzione di sesso*,
2. il coniuge superstite,
3. i genitori,
4. i fratelli e le sorelle di lui.

In difetto di qualunque dei medesimi, tutte le contribuzioni settimanali del Socio che muore senza aver compito con queste il pagamento di L. it. 300, si rivertono a beneficio della Fratellanza.

ART. 45.

Hanno bensì diritto a conseguire la *Cedola* di *prima categoria*, ancorchè *non Socii*, e secondo lo stesso ordine di prelazione, i figli, il coniuge, ed i genitori del Socio caduto nelle battaglie della libertà, purchè questi sia giunto a pagare alla Fratellanza colle sue contribuzioni settimanali ed effettive almeno L. it. 150.

Se poi avrà pagata una somma minore, la Fratellanza darà loro un premio di L. it. 100.

TITOLO VII.

Sospensione e cessazione dei diritti di Socio.

ART. 46.

Il godimento dei diritti è *sospeso*, o *cessa penalmente*, in quegli che non adempie agli obblighi sociali; e, nel secondo caso, tutto ciò che ha pagato alla Fratellanza resta a beneficio della medesima.

ART. 47.

Il Socio moroso al pagamento di quattro contribuzioni settimanali, rimane sospeso dal godimento dei suo diritti finchè non si rimette in pari pagando l' arretrato; e li perde irrevocabilmente, assieme alla qualità di Socio, se resta moroso

al pagamento di un intero semestre, nonostante qualunque disposizione di Legge o pratica di giudicare che gli potesse dar modo di purgare la sua mòra.

Art. 48.

Il socio che perde i diritti civili, o la primitiva estimazione di moralità e di patriottismo, viene espulso dalla Fratellanza per decisione motivata del respettivo Collegio d'Arte; dalla quale deliberazione può però ricorrere alla magistratura del proprio Comune artigiano.

TITOLO VIII.

Magistrature della Fratellanza.

Art. 49.

Ogni Collegio è rappresentato da un *Consiglio dell'Arte,* eletto nel proprio seno e composto di tre cittadini.

Art. 50.

L'eletto che ha conseguito maggior numero di vóti, presiede al Consiglio col titolo di *Maestro dell'Arte.*

Art. 51.

Ogni Collegio elegge inoltre nel proprio seno un *Esattore dei tributi.*

Art. 52.

Quando il numero dei componenti il Collegio lo comporti, l'Esattore delega la riscossione dei tributi ad uno o più *Centurioni,* scelti nel Collegio stesso, e dei quali egli solo risponde.

Art. 53.

Ogni Centurione delega la ingerenza medesima a *Decurioni* scelti nella centuria, e dei quali risponde verso l'Esattore dei tributi.

Art. 54.

I Maestri delle Arti di uno stesso Comune artigiano, compongono il *Maestrato del Comune.*

Art. 55.

Fa parte di questo Maestrato il *Cassiere del Comune,* che, per suffragio diretto, può essere scelto *anche fuori della Fratellanza.* — Quest' ufficio però è subordinato all' obbligo *della cauzione*, ed è *retribuito* nella misura che verrà determinata dal governo generale della Fratellanza medesima.

Art. 56.

Il Maestrato di ogni Comune elegge nel proprio seno il respettivo *Gran-Maestro,* il quale presiede alle sedute del medesimo.

Art. 57.

Tutti i Gran-Maestri di quei Comuni che sono compresi nella medesima Regione artigiana, compongono il *Prioràto regionàle.*

Art. 58.

Questo Prioràto elegge nel proprio seno un cittadino, che presiede, col titolo di *Primàte,* ai *Congressi regionàli* dei quali è parola all'Art. 74.

Art. 59.

Il Cassiere del gran-Comune che è centro della Regione artigiana, è anche *Cassiere della Regione.*

Art. 60.

Tutti i Primàti delle rappresentanze regionali, compongono il *Gran-Consiglio della Fratellanza,* al quale è affidato il governo generale della medesima.

Art. 61.

Fa parte del Gran-Consiglio il *Tesoriere generale della Fratellanza,* il quale può èssere scelto, per suffragio *diretto,* anche fuori di essa. — Quest' ufficio pure, è soggetto a *cauzione,* e *retribuito.*

Art. 62.

Questo Gran-Consiglio elegge nel proprio seno un *Triunviràto* al quale delega il potere esecutivo, e si ripartisce quindi le ingerenze amministrative, dividendosi in più sezioni.

Art. 63.

I Collegii delle Arti, nello stesso comizio in cui eleggono l'Esattore dei tributi, il Cassiere del respettivo Comune ed il Tesoriere generale della Fratellanza, scelgono pure a suffragio diretto *tre Censóri* per ciascun Comune artigiano.

Art. 64.

A questi Censóri appartiene il sindacato del *Conto-generale* e del *Bilancio preventivo,* che, al chiudersi di ogni anno sociale e per mezzo delle rappresentanze regionàli, il Gran-Consiglio della Fratellanza sottopone all' esame ed alla sanzione speciale di *ogni Comune.*

Art. 65.

I Segretarii degli atti e delle corrispondenze, dipendenti dai *Consigli d'Arte,* dai *Maestrati dei Comuni artigiani,* dai *Prioràti regionali* e dal *Gran-Consiglio della Fratellanza,* sono eletti dalle respettive magistrature, le quali possono sceglierli anche fuori di quella.

Art. 66.

Al cadere di ogni anno sociale si confermano, o si rinnuovano, tutte le cariche della Fratellanza.

TITOLO IX.

Sede, attribuzioni e adunanze delle Magistrature artigiane.

Art. 67.

I Consigli d'Arte di un medesimo Comune artigiano, risiedono nel luogo che il Prioràto regionàle designerà per centro di quel Comune.

Art. 68.

I Consigli delle Arti convocano i respettivi collegii:

1. Nella *prima decade* del mese che chiude l'anno sociale, per rinnuovare le cariche emergenti dal suffragio *diretto;*

2. Ogni bimestre,

a) per deliberare sulle *ammissioni* ed *espulsioni* dei Socii,

b) per discutere e deliberare sopra gl'interessi *speciali* della propria Arte;

3. Ed ogniqualvolta occorra, per esaminare e discutere i quesiti o progetti che attengono all'interesse del Comune, della Regione, o di tutta la Fratellanza.

Art. 69.

Nei primi due casi, la convocazione si fa dal Consiglio d'Arte per disposizione statutale;

Nel terzo,

a) per iniziativa propria,

b) per richiesta della decima parte dei componenti il collegio,

c) per richiesta del Gran-Consiglio della Fratellanza, o del Prioràto regionale, o del Maestrato del Comune respettivo.

Art. 70,

I Maestrati dei Comuni, risiedono nel luogo che sarà designato dalla respettiva rappresentanza regionale.

Art. 71.

Oltre le ingerenze di che agli Articoli 23. 30. 37 e 48 appartiene ad essi tutto ciò che attiene all'interesse del respettivo Comune artigiano.

Art. 72.

I Gran-Maestri dei Comuni, convocano ogni bimestre il respettivo *Maestrato,*

1. per discutere e deliberare sui *ricorsi* interposti in materia di ammissioni e di espulsioni, non che sopra ogni altro affare d'interesse *comunale.*

2. per esaminare e discutere i progetti d'interesse *regionale,* o *generale.*

Art. 73.

Nella *seconda dècade* del mese col quale si chiude l'anno sociale, tutti i Gran-Maestri uscènti d'ufficio, convocano in comizio i nuovi eletti al Maestrato del respettivo Comune, per la rinnuovazione delle cariche di Gran-Maestro.

Art. 74.

I Prioràti delle Regioni artigiane, si adunano nei mesi di *Marzo* e di *Settembre* di ogni anno, per discutere e deliberare, in pubblica seduta, sui quesiti d'interesse regionale, adottati o proposti dal respettivo Primate,

Art. 75.

Il centro delle respettive Regioni, è sede di questi *Congressi regionali.*

Art. 76.

Nella *terza dècade* del mese che chiude l'anno sociale, il Primàte della Regione il quale esce di carica, convoca in comizio il nuovo Prioràto *regionale* per la rinnuovazione del suo Primàte.

Art. 77.

Il Gran-Consiglio della Fratellanza, risiede nella Capitale d'Italia.

Art. 78.

Oltre le attribuzioni di che agli Articoli 22. 24. 29. 34. 35. 36 e 68, appartiene ad esso ogni altra ingerenza amministrativa che attenga all'interesse *generale* della Fratellanza, purchè non rientri nelle competenze speciali degli altri *centri secondarii* della medesima.

Art. 79.

Esso decide i conflitti che potessero insorgere tra Regione e Regione in materia di circoscrizione territoriale.

Art. 80.

Nell' *Ottobre* di ciascun anno esso convoca in *Congresso generale* tutti i Prioràti delle Regioni.

Art. 81.

Questo *Congresso nazionale* discute e decide i quesiti d'interesse *generale* della Fratellanza artigiana, proposti o adottati dal Gran-Consiglio, il quale presiede alle sessioni parlamentari e pubbliche del Congresso medesimo.

Art. 82.

Durante la sessione, tutti i rappresentanti che prendono parte ai Congressi *nazionali e regionali*, non esclusi quelli dei quali è parola nell'Art. 91, hanno diritto a conseguire dalla Fratellanza una *indennità di viaggio* ed una *diaria di L. It.* 5 per ciascheduno.

Art. 83.

Nella *prima decade* del nuovo anno sociale, il Gran-Consiglio uscente di ufficio convoca in comizio tutti i nuovi Primàti regionali per la elezione del Triunvirato e per la ricomposizione del nuovo governo della Fratellanza.

Art. 84.

Tutti i componenti il governo generale della medesima, hanno diritto ad una *indennità di rappresentanza* che verrà determinata dal *primo Congresso nazionale* della Fratellanza artigiana.

Ogni altro ufficio è *gratuito*.

Art. 85.

La forma delle adunanze delle Magistrature artigiane, sarà stabilita da un *Regolamento disciplinare* che il Gran-Consiglio della Fratellanza dovrà compilare entro due mesi dal dì della sua costituzione definitiva.

TITOLO X.

Riforma dello Statuto.

Art. 86.

La riforma dello Statuto non può aver luogo se non a richiesta della *terza parte* dei Comuni artigiani che compongono la Fratellanza, e che ne facciano proposta *motivata* al Gran-Consiglio della medesima.

Art. 87.

Quando ciò avvenga, il Gran-Consiglio deve, entro quindici giorni, ordinare al Maestrato di ciascun Comune artigiano la *immediata* convocazione di tutti i respettivi *Collegii d'Arte*, affinchè ognuno di questi scelga, nel proprio seno *un* Deputato.

Art. 88.

Tutti i *Deputati delle Arti* di uno stesso Comune artigiano, vengono quindi convocati in comizio dal Maestrato del medesimo, perchè dèleghino ad *uno* di loro la deputazione di quel Comune.

Art. 89.

Tutti i *Deputati dei Comuni* di una stessa Regione artigiana, vengono dipoi convocati in comizio dal Gran-Consiglio della Fratellanza, perchè dèleghino a *due* di loro la Deputazione di quella Regione.

Art. 90.

Tutti i *Deputati delle Regioni artigiane* designano, appena eletti, una Città per sede del loro Congresso, col mezzo di tante schede firmate da essi ed autenticate.

Lo scrutinio di queste schede appartiene al Maestrato *del Comune iniziatore della riforma*, cui vengono dai Deputati regionali inviate, e dal quale vien dipoi fatta nota ai medesimi la Città che, a maggiorità *relativa*, fu scelta *per sede del loro Congresso*.

Art. 91.

Lo stesso Comune iniziatore della riforma, convoca quindi in Assemblea i Deputati di tutte le Regioni artigiane, ai quali spetta discutere e deliberare *pubblicamente* la riforma in discorso, da stamparsi dipoi nel Giornale della Fratellanza.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 92.

Appena si saranno inscritti nei Ruoli della Fratellanza 120,000 Socii, questa s' intenderà costituita a tutti gli effetti dei quali è menzione nell' Art. 20.

Quando però, dentro un anno dalla sanzione del presente Statuto, la Fratellanza non contasse un tal numero di Socii, il *Comitato centrale provvisorio* di cui è parola nel Titolo seguente interpellerà tutti gl' inscritti, per mezzo dei *Comitati provinciali* dei quali ivi pure è menzione, affinchè deliberino sul da farsi.

Art. 93.

In qualunque tempo la Fratellanza dovesse disciogliersi, tutto il fondo fraterno verrà ripartito tra i *Socii* e tra i *portatori delle Cedole retributive*, in proporzione delle somme che saranno state pagate alla medesima.

Art. 94.

Appena sancito il presente Statuto, esso dovrà pubblicarsi col mezzo della stampa, per riprodursi dappoi *nei primi numeri* del Giornale della Fratellanza.

Nell'opuscolo in cui verranno editi questi Capitoli, dovranno anche raccogliersi:

1. Tutti gli *Atti* che prepararono il comizio artigiano degli 8 decembre 1860;
2. Tutti i *Verbali*, relativi sì a quella che alle successive adunanze preordinate all'esame ed alla sanzione di questo Progetto.
3. Come pure il *Bilancio centenario* della proposta Fratellanza, già compilato a cura degli *Statuenti* e della *Giunta* eletta da questi.

TITOLO XII.

Disposizioni transitorie

Art. 95.

Il Gran-Consiglio della Fratellanza risiederà *provvisoriamente* nel *Comune iniziatore*, fino a tantochè questa non deliberi di trasportare altrove la sede del suo governo.

Art. 96.

Possono entrare nella Fratellanza alle condizioni stabilite dall'Art. 11, anco gli *ultra-quadragenarii* che non abbiano oltrepassato il 50.º anno di età, ed anco tutti coloro, *di qualunque età*, i quali convenivano a dar vóto nel comizio degli 8 decembre 1860, purchè ne facciano domanda *nei dodici mesi successivi alla sanzione del presente Statuto*, e sempre chè abbiano tutti gli altri requisiti voluti dall'Art. 11, da quello della età prescindendo.

Art. 97.

La *Commissione statuente* inviterà tutti coloro che avranno sancito il presente Statuto ad eleggere frattanto un *Comitato centrale* **di Artigiani**, il quale avrà facoltà di procurare la formazione, in tutte le Città principali d'Italia, di altrettanti *Comitati provvisorii* che, nella respettiva Provincia, si facciano *promotori della propósta Fratellanza.*

Art. 98

A questi *Comitati provvisorii* incomberà il dovere,

a) di aprire immediatamente i Ruoli degli ammittendi, compresi nelle respettive *circoscrizioni provinciali;*

b) di convocare gli elettori per la scelta dei magistrati prepósti alle singole Arti, volta per volta che gl'inscritti nel *Ruolo di una medesima arte od industria* abbiano raggiunto il numero voluto dall' Art. 9 per potersi costituire in Collegio;

c) e di provvedere alla formazione del Comune artigiano tostochè, a mente del citato Art. 9, il numero degli inscritti lo comporti.

Art. 99.

Questi *Comitati provinciali provvisorii* dovranno disciogliersi, volta per volta che i respettivi Comuni artigiani si saranno definitivamente costituiti.

ART. 100.

Anche il *Comitato centrale provvisorio* dovrà disciogliersi appena chè, a cura del medesimo, si saranno definitivamente costituiti, tanto i Prioráti regionali, quanto il Gran-Consiglio della Fratellanza artigiana.

LA COMMISSIONE STATUENTE

Avv. GIUSEPPE MAZZONI *Presidente*
GIUSEPPE DOLFI
AGOSTINO MASINI
ENRICO PARADISI
Prof. GIUSEPPE MONTANELLI
Prof. PIETRO THOUAR
FRANCESCO PICCINI
Prof. ATTO VANNUCCI
Prof. STEFANO USSI
Prof. FERDINANDO ZANNETTI
PIETRO PIAZZESI
Dott. ENRICO CIVININI *Segretario*

LA GIUNTA

Prof. GIUSEPPE BIADAIOLI
Dott. VINCENZIO CARPENTIER
LEOPOLDO MAFFEI
CESARE LANFREDINI
Avv. DIONISIO CARRARA
LUIGI CORSINI
GIOV. BATTISTA COSIMINI

BILANCIO CENTENARIO

DELLA PROPOSTA

FRATELLANZA ARTIGIANA

BILANCIO PRESUNTIVO
DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA, QUANDO CONTI 120,000 SOCII

Indicazione dell'Anno sociale	INCASSI (*a*)	SPESE (*b*)			Avanzo annuale
I.	Ammontare dei tributi settimanali di 120mila Socii, a centesimi 30 per settimana Ln. 1,872,000 — —	PER LE SCUOLE DEI XL COMUNI ARTIGIANI	Stipendio dei 160 institutori L.	160,000 — —	
			Mezzi giudicati indispensabili per poter profittare della instruzione . »	40,000 — —	
			Pigione dei locali in cui dovranno aprirsi le Scuole	12,000 — —	
			Ln.	212,000 — —	
		PER IL GIORNALE EBDOMADARIO	Stampa di 120mila esemplari, dei quali i primi 500 di ciascun numero si valutano L. 36,40 e gli altri 119mila si valutano in ragione di L. 1,40 il 100 »	88,924 — —	
			Al Direttore del Giornale	1,000 — —	
			Ai compilatori di questo »	1,040 — —	
			Spesa occorrente per i franco-bolli . . »	62,400 — —	
			Spese di amministrazione »	2,000 — —	
			L.	367,364 — —	
		PER L'AMMINISTRAZIONE DEI XL COMUNI ARTIGIANI	Pigione dei locali che servono di residenza alle Magistrature artigiane »	12,000 — —	
			Stipendii dei Medici, dei Computisti e dei Custodi	80,000 — —	
			Spese di stampa, carta, scrittura, lumi, fuoco, posta, etc. . . . »	21,636 — —	
			L.	481,000 — —	
		PER LE CARICHE DELLA FRATELLANZA, RETRIBUITE DA QUESTA	Spese occorrenti per le tre sessioni parlamentari che le rappresentanze *regionali* tengono due volte l'anno, e la rappresentanza *nazionale* tiene una volta l'anno, cioè:		
			a) per diaria ai deputati artigiani. . . . »	6,000 — —	
			b) per indennità di viaggi ai medesimi . . »	5,000 — —	
			Indennità di rappresentanza ai Primàti delle XIV Regioni artigiane, i quali compongono il governo generale della Fratellanza, compresa la indennità devoluta al Tesoriere della medesima . . . »	40,000 — —	
			Stipendio dovuto ai Cassieri dei XL Comuni artig.	20,000 — —	
			Totale delle Spese L.	552,000 — —	
	Sommato dello incasso del I. anno Ln. 1,872,00 — —		Avanzo del I Anno »	1,320,000 — —	1,320,000 - -
			Sommato della Spesa e dell'Avanzo Ln.	1,872,000 — —	

Non si tien conto tra gli *Incassi*, dell'ammontare delle *tasse di ammissione*, ascendente a Ln. 240,000, perchè destinato a supplire *all*

Non si tien conto tra le *Spese*, di quelle occorrenti per l'*amministrazione delle Banche del credito artigiano*, perchè ad esse supplisce

...º E tutto ciò che presumibilmente, comunque eventualmente, si riverte di anno in anno a benefizio della Fratellanza, sia per l...

...schezza sociale, senza lasciare dopo di loro chi abbia diritto a compiere la somma voluta dall'ART. 44, — sia per le *Doti ricadute*, — si

POSIZIONE ECONOMICA DI CIASCUN SOCIO NEI SUOI RAPPORTI CON LA FRATELLANZA ARTIGIANA						
Il socio ha pagato per *tassa di ammissione* e per via di *tributi settimanali*	Il Socio ha ricevuto con la *Istruzione*, col *Giornale*, con le *Sovvenzioni* e con i *frutti della Cedola retributiva*, non computate *le Doti*	Quota dell'*avanzo annuale* che ciascun Socio riceve *a contanti*, nel caso di ripartizione del fondo fraterno	Sommato di ciò che ciascun Socio ha ricevuto e riceve nel caso di liquidazione	Il Socio		Valore reale e commerciabile della *Cedola retributiva*
				perde	guadagna	
Con la tassa di ammissione L. 2 — Con le 52 contribuz. settimanali, di cent. 30 ciascuna » 15 60 Ln. 17 60	Con la Istruzione e col Giornale Ln. 3, 06, 13	Ln. 11 —	14, 06. 13	3, 53 87		

ime spese della Fratellanza ed a costituire il *Fondo produttivo delle 120 doti* da conferirsi ogni anno.
— 1.° Il *maggiore interesse* che, oltre quello calcolato nel presente Bilancio centenario, può ricavarsi dal denaro impiegato nelle Banche me-
sta sanitario di essa, più favorevole di quello previsto dallo Statuto, — sia per la *morte* dei Socii che mancassero alla vita nel *primo*
almente per la liberalità dei *Benemeriti della Fratellanza* stessa.

BILANCIO PRESUNTIVO
DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA, QUANDO CONTI 120,000 SOCII

Indicazione dell'Anno Sociale	INCASSI	SPESE	Avanzo Annuale
II.	Avanzo del 1. Anno che serve *di fondo alle Banche* Ln. 1,320,000 — — Interessi al 10 per cento » 132,000 — — Tributi dei Socii » 1,872,000 — — Ln. 3.324.000 — —	Spese come a c. 22 Ln. 552,000 — — 600,000 Sovvenzioni annue » 720,000 — — Ln. 1,272.000 — — Avanzo » 2,052.000 — — Ln. 3.324.000 — —	2,052,000 — —
III.	Avanzo del 2. Anno Ln. 2,052.000 — — Interessi come sopra » 205,200 — — Tributi dei Socii » 1,872,000 — — Ln. 4.129,200 — —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 2,857,200 — — Ln. 4.129,200 — —	2,857,200 — —
IV.	Avanzo del 3. Anno Ln. 2,857,200 — — Interessi c. s. » 285,720 — — Tributi dei Socii » 1.872.000 — — Ln. 5.014.920 — —	Spese e sovvenzioni come sopra » 1,272.000 — — Avanzo » 3,742.920 — — Ln. 5,014,920 — —	3,742,920 — —
V.	Avanzo del 4. Anno Ln. 3.742.920 — — Interessi c. s. » 374.292 — — Tributi dei Socii » 1,872.000 — — Ln. 5,989,212 — —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 4,717,212 — — Ln. 5,989,212 — —	4,717,212 — —
VI.	Avanzo del 5. Anno Ln. 4,717,212 — — Interessi c. s. » 471,721 20 — Tributi dei Socii » 1,872,000 — — Ln. 7,060,933 20 —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 5,788,933 20 — Ln. 7.060,933 20 —	5,788,933 20 —
VII.	Avanzo del 6. Anno Ln. 5,788,933 20 — Interessi c. s. » 578,893 32 — Tributi dei Socii » 1,872.000 — — Ln. 8.239.826 52 —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272.000 — — Avanzo » 6,967,826 52 — Ln. 8.239,826 52 —	6,967,826 52 —
VIII.	Avanzo del 7. Anno Ln. 6,967.826 52 — Interessi c. s. » 696,782 65 — Tributi dei Socii » 1,872,000 — — Ln. 9,536.609 17 —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 8,264,609 17 — Ln. 9,536,609 17 —	8,264,609 17 —

POSIZIONE ECONOMICA DI CIASCUN SOCIO
NEI SUOI RAPPORTI CON LA FRATELLANZA ARTIGIANA

Il socio ha pagato per *tassa di ammissione* e per via di *tributi settimanali*	Il Socio ha ricevuto, con la *Istruzione*, col *Giornale*, con le *Sovvenzioni* e con i *frutti della Cedola retributiva*, non computate *le Doti*	Quota dell'*avanzo annuale* che ciascun Socio riceve *a contanti*, nel caso di ripartizione del fondo fraterno.	Sommato di ciò che ciascun Socio ha ricevuto e riceve nel caso di liquidazione	Il Socio		Valore reale e commerciabile della *Cedola retributiva*
				perde	guadagna	
Segue da c.23 Ln. 17 60 Tributi che paga nel II anno Ln. 15 60 » 33 20	*Seg. da c.23* Ln. 3 06 13 Con l'istruzione e col giornale L. 3 06 13 Con le 5 sovvenzioni annue L. 6 — — L. 12 12 26	17 10 —	29 22 26	3 97 74		
Tributi che paga nel III anno Ln. 15 60 » 48 80	Con l'istruzione, col giornale e con le sovvenzioni L. 9 06 13 L. 21 18 39	23 81 —	44 99 39	3 80 61		
Tributi che paga nel IV anno Ln. 15 60 » 64 40	Come sop. L. 9, 06 13 L. 30 24 52	31 19 10	61 43 62	2 96 38		
Tributi che paga nel V anno Ln. 15 60 » 80 —	Come sop. L. 9 06 13 L. 39 30 65	39 31 01	78 61 66	1 38 34		
Tributi che paga nel VI anno Ln. 15 60 » 95 60	Come sop. L. 9 06 13 L. 48 36 78	48 24 11	96 60 89		1 — 89	
Tributi che paga nel VII anno Ln. 15 60 » 111 20	Come sop. L. 9 06 13 L. 57 42 91	58 06 52	115 49 43		4 29 43	
Tributi che paga nell'VIII anno Ln. 15 60 » 126 80	Come sop. L. 9 06 13 L. 66 49 04	68 87 17	135 36 21		8 56 21	

BILANCIO PRESUNTIVO
DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA, QUANDO CONTI 120,000 SOCII

Indicazione dell'anno sociale	INCASSI	SPESE	Avanzo annuale
IX.	Avanzo dell'8. anno Ln. 8,261.609 17 — Interessi come a c.24 » 826,460 91 — Tributi dei Socii » 1,872,000 — — Ln. 10,963,070 08 —	Spese e sovvenzioni come a c. 24 Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 9,691,070 08 — Ln. 10,963.070 08 —	9,691,070 08 —
X.	Avanzo del 9. anno Ln. 9,691.070 08 — Interessi c. s. » 969.107 — — Tributi dei Socii » 1,872,000 — — Ln. 12,532,177 08 —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 11.260,177 08 — Ln. 12,532,177 08 —	11,260,177 08 —
XX. (*c*)	Avanzo del 19 anno Ln. 34,698,594 61 — Interessi c s. » 3,469,859 46 — Resto dei tributi che cessano d'ora in poi, avendo tutti i 120000 Socii compito il pagamento di Ln. 300 Ln. 432,000 — — Ln. 38,600.454 07 —	Spese e sovvenzioni come sopra Ln. 1,272,000 — — Avanzo » 37,328,454 07 — Ln. 38,600,454 07 —	37,328,454 07 —
XXI.	Avanzo del 20 anno Ln. 37,328,454 07 — Interessi c. s. » 3,732,845 40 — Ln. 41,061.299 47 —	Spese e sovvenz. c.s. Ln. 1,272,000 — — Frutti al 4 1/2 per cento sopra le 120,000 *Cedole* di Ln. 300 ciasc. » 1,620,000 — — Avanzo » 38.169,299 47 — Ln. 41,061,299 47 —	38,169,299 47 —
XXV.	Avanzo del 24 anno Ln. 41,230,817 58 — Interessi c. s. » 4,123,081 75 — Ln. 45,353,899 33 —	Spese, sovvenzioni e frutti cs. Ln. 2.892,000 — — Avanzo » 42,461,899 33 — Ln. 45,353,899 33 —	42,461,899 33 —
XXX.	Avanzo del 29 anno Ln. 48,746,694 47 — Interessi c. s. » 4,874,669 47 — Ln. 53,621,364 25 —	Spese, sovvenzioni e frutti cs. Ln. 2,892,000 — — Avanzo » 50,729,364 25 — Ln. 53,621,364 25 —	50,729,364 25 —
XXXV.	Avanzo del 34 anno Ln. 60,851,090 18 — Interessi c. s. » 6,085,109 01 — Ln. 66.936,199 19 —	Spese, sovvenzioni e frutti cs. Ln. 2,892,000 — — Avanzo » 64,014,199 19 — Ln. 66,936.199 19 —	64,044.199 19 —

(c) Il presente *Bilancio centenario* sarà pubblicato nella sua interezza nella *seconda edizione* di quest'Opuscolo, e non saltuariamente

POSIZIONE ECONOMICA DI CIASCUN SOCIO NEI SUOI RAPPORTI CON LA FRATELLANZA ARTIGIANA

Il socio ha pagato per *tassa di ammissione* e per via di *tributi settimanali*	Il Socio ha ricevuto con la *Istruzione*, col *Giornale*, con le *Sovvenzioni* e con i *frutti della Cedola retributiva*, non computate *le Doti*	Quota dell'*avanzo annuale* che ciascun Socio riceve *a contanti*, nel caso di ripartizione del fondo fraterno.	Sommato di ciò che ciascun Socio ha ricevuto e riceve nel caso di liquidazione	Il Socio perde	Il Socio guadagna	Valore reale e commerciabile della *Cedola retributiva*
Segue da c. 25 L. 126 80 Tributi che paga nel IX anno Ln. 15 60 » 142 40	*Seg. da c.* 25 L. 66 49 04 Con l'istruz. col giorn. e con le sovvenzioni L. 9 06 13 L. 75 55 17	80 75 89	156 31 06		13 91 06	
Tributi che paga nel X anno Ln. 15 60 » 158 —	Come sop. L. 9 06 13 L. 84 61 30	93 83 48	178 44 78		20 44 78	
Tributi che paga dal X a tutto il XIX anno Ln. 140 40						
Residuo dei tributi che paga nel XX anno Ln. 3 60 » 302 —	C. s. dal 10. a tutto il 20. anno L. 90 61 30 L. 175 22 60	311 07 04	486 29 64		184 29 64	311 07 04
	Con l'istruzione, col giornale, con le sovvenzioni, e coi frutti della Cedola Ln. 22 56 13 L. 197 78 73	318 27 49	516 06 22		214 06 2.	318 27 49
	C. s. dal 21. a tutto il 25. anno L. 90 24 52 L. 288 03 25	353 84 91	641 88 16		339 88 16	353 84 91
	C. s. dal 25. a tutto il 30 anno L. 112, 80 65 L. 400 83 90	412 74 47	823 58 37		521 58 37	422 74 47
	C. s. dal 30. a tutto il 35. anno L. 112 80 63 L. 513 64 53	533 70 16	1047 34 71		745 34 71	533 70 16

...ae per difetto di tempo ci è forza oggi di fare.

BILANCIO PRESUNTIVO
DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA, QUANDO CONTI 120,000 SOCII

Indicazione dell' anno sociale	INCASSI	SPESE	Avanzo annuale
XL.	Avanzo del 39. anno Ln. 80.345,340 01 — Interessi come a c. 24 » 8,034,534 00 — Ln. 88,379,874 01 —	Spese sovvenzioni e frutti come a c. 26 in fine Ln. 2,892.000 — — Avanzo » 85.487,874 01 — Ln. 88.379,874 01 —	85,487,874 01 —
XLV.	Avan. del 44. anno Ln. 111,741,024 33 — Interessi c. s. » 11,174,102 43 — Ln. 122,915.126 76 —	Spese, sovvenzioni e frutti cs. Ln. 2,892.000 — — Avanzo » 120,023,126 76 — Ln. 122.915.126 76 —	120,023,126 76 —
L.	Avan. del 49. anno Ln. 162,304,087 87 — Interessi c. s. » 16,230,408 78 — Ln. 178.534,496 65 —	Spese, sovvenzioni e frutti cs. Ln. 2,892,000 — — Avanzo » 175.642.496 65 — Ln. 178.534.496 65 —	175,642,496 65 —
LI.	Avan. del 50 anno Ln. 175,642,496 65 — Interessi *al 5 per cento* (*d*) » 8,782,124 83 — Ln. 184.424,621 48 —	Presumendosi estinti tutti i *primitivi* Socii, non si calcolano quindi in poi che le spese di amministrazione e gli interessi delle Cedole in Ln. 1,750,000 — — Avanzo » 182,674,621 48 — Ln. 184.424.621 48 —	182,674,621 48 —
LV.	Avan. del 54. anno Ln. 205.951.833 67 — Interessi c. s. » 10,297,591 68 — Ln. 216.249.425 35 —	Spese e interes. cs. Ln. 1,750,000 — — Avanzo » 214.499.425 35 — Ln. 216.249.425 35 —	214,499,425 35 —
LX.	Avan. del 59. anno Ln. 253.182,673 37 — Interessi c. s. » 12,659,133 66 — Ln. 265,841,807 03 —	Spese e interes. cs. Ln. 1,750,000 — — Avanzo » 264,091,807 03 — Ln. 265.841.807 03 —	264,091,807 03 —
LXV.	Avan. del 64. anno Ln. 313.462,523 25 — Interessi c. s. » 15,673,126 16 — Ln. 329,135.649 41 —	Spese e interes. cs. Ln. 1.750.000 — — Avanzo » 327,385.649 41 — Ln. 329,135.649 41 —	327,385,649 41 —

(*d*) Quind' innanzi i frutti, presuntivamente prodotti dal capitale delle *Banche popolane*, e che fino al 50° anno sociale si calcolarono dopo che a quel tempo il frutto del danaro sarà di gran lunga minore di quello è di presente.

POSIZIONE ECONOMICA DI CIASCUN SOCIO NEI SUOI RAPPORTI CON LA FRATELLANZA ARTIGIANA

Il Socio ha pagato per *tassa di ammissione* e per via di *tributi settimanali*	Il Socio ha ricevuto con la *Istruzione*, col *Giornale*, con le *Sovvenzioni* e con i *frutti della Cedola retributiva*, non computate *le Doti*	Quota dell'*avanzo annuale* che ciascun Socio riceve *a contanti*, nel caso di ripartizione del fondo fraterno.	Sommato di ciò che ciascun Socio ha ricevuto e riceve nel caso di liquidazione	Il Socio perde	Il Socio guadagna	Valore reale e commerciabile della *Cedola retributiva*
Come a c. 27 Ln. 302—	*Seg. da c.* 27 L. 513 64 55 Con la istruz. col giorn., con le sovvenz. e coi frutti della Cedola dal 35 a tutto il 40 anno L. 112 80 65 L. 626 45 20	712 39 89	1338 85 09		1036 85 09	712 39 89
	C. s. dal 40 a tutto il 45 anno L. 739 25 85	1000 19 27	1739 45 12		1437 45 12	1000 19 27
	C. s. dal 45 a tutto il 50 anno L. 852 06 50	1463 68 74	2315 75 24		2013 75 24	1463 65 74
	Nel 51 anno riceve per frutti della sua Cedola L. 13 50 — L. 865 56 50	1522 28 85	2387 85 35		2085 85 35	1522 28 85
	Frutti c. s. dal 51. a tutto il 55. anno L. 54 — — L. 919 56 50	1787 49 52	2707 06 02		2405 06 02	1787 49 52
	Frutti c. s. dal 55. a tutto il 60. anno L. 67 50 — L. 987 06 50	2200 76 50	3187 83 —		2885 83 —	2200 76 50
	Frutti c. s. dal 60. a tutto il 65. anno L. 67 50 — L. 1054 56 50	2738 21 37	3782 77 87		3480 77 87	2728 21 37

...gione di un *dieci per cento*, vengono computati alla ragione di un *cinque per cento*, perchè i principii della scienza economica persua-

BILANCIO PRESUNTIVO
DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA, QUANDO CONTI 120,000 SOCII

Indicazione dell'anno sociale	INCASSI	SPESE	Avanzo annuale
LXX.	Avan. del 69. anno Ln. 390,396.584 25 — Interessi al 5 per 0[0] » 19,519,829 21 — Ln. 409,916.413 46 —	Spese e frutti come a c. 28 in fine Ln. 1.750.000 — — Avanzo » 408.166.413 46 — Ln. 409,916.913 46 —	408,166,413 46 —
LXXV.	Avan. del 74. anno Ln. 488.586,107 83 — Interessi c. s. » 24.429,305 39 — Ln. 513.015,413 22 —	Spese e frutti cs. Ln. 1.750,000 — — Avanzo » 511,265,413 22 — Ln. 513,015,413 22 —	511.265,413 22 —
LXXX.	Avan. del 79. anno Ln. 613,903,586 41 — Interessi c. s. » 30,695,179 32 — Ln. 644.598,765 73 —	Spese e frutti cs. Ln. 1,750.000 — — Avanzo » 642.848.765 73 — Ln. 644.598,765 73 —	642 848.765 73 —
LXXXV.	Avan. dell'84. anno Ln. 773,843.973 79 — Interessi c. s. » 38,692,198 68 — Ln. 812.536.172 47 —	Spese e frutti cs. Ln. 1,750.000 — — Avanzo » 810.786.172 47 — Ln. 812.536,172 47 —	810,786,172 47 —
XC	Avan. dell'89. anno Ln. 977,972,941 28 — Interessi c. s. » 48.898.647 06 — Ln. 1,026.871.588 34 —	Spese e frutti cs. Ln. 1,750,000 — — Avanzo » 1,025.121.588 34 — Ln. 1.026.871.588 34 —	1,025,121,588 34 -
XCV.	Avan. del 94. anno Ln. 1,238,498,978 86 — Interessi c. s. » 61.924,918 94 — Ln. 1,300,423,927 80 —	Spese e frutti cs. Ln. 1,750,000 — — Avanzo » 1,298,673,927 80 — Ln. 1,300,423.927 80 —	1,298,673,927 80 -
C	Avan. del 99. anno Ln. 1,571,003.557 18 — Interessi c. s. » 78.550,177 85 — Ln. 1,649,553,735 03 —	Spese e frutti c. s. Ln. 1.750,000 — — Avanzo » 1,647,803,735 03 — Ln. 1,649.553.735 03 —	1,647,803,735 03 -

POSIZIONE ECONOMICA DI CIASCUN SOCIO
NEI SUOI RAPPORTI CON LA FRATELLANZA ARTIGIANA

Il socio ha pagato per *tassa di ammissione* e per via di *tributi settimanali*	Il Socio ha ricevuto con la *Istruzione*, col *Giornale*, con le *Sovvenzioni* e con i *frutti della Cedola retributiva*, non computate *le Doti*	Quota dell'*avanzo annuale* che ciascun Socio riceve *a contanti*, nel caso di ripartizione del fondo fraterno.	Sommato di ciò che ciascun Socio ha ricevuto e riceve nel caso di liquidazione	Il Socio		Valore reale e commerciabile della *Cedola retributiva*
				perde	guadagna	
Come a c. 27 Ln. 302	S.*da c.*29L. 1054 56 50 Per frutti della Cedola dal 65 a tutto il 70. anno L. 67 50 00 L. 1122 06 50	3401 38 67	4523 45 17		4224 45 17	3401 38 67
	Frutti cs. dal 70 a tutto il 75. anno L. 1189 56 50	4260 54 21	5450 40 71		5148 10 71	4260 54 21
	Frutti cs. dal 75 a tutto l'80 anno L. 1257 06 50	5357 07 30	6614 13 80		6312 13 80	5357 07 30
	Frutti cs. dall'80 a tutto l'85 ann. L. 1324 56 50	6756 55 44	8081 11 64		7779 11 64	6756 55 54
	Frutti cs. dall'85 a tutto il 90. ann. L. 1392 06 50	8542 67 99	9934 74 49		9632 74 49	8542 67 99
	Frutti cs. dal 90 a tutto il 95 anno L. 1459 56 60	10822 28 27	12281 84 77		11979 84 77	10822 28 27
	Frutti cs. dal 95 a tutto il 100. ann. L. 1527 06 50	13731 69 77	15258 76 27		14956 76 27	13,731, 69 77

RICAPITOLAZIONE DEL BILANCIO CENTENARIO

GENERALE

INCASSI		**SPESE**	
Nel *primo ventennio* sociale, la Fratellanza incassa dai *primi* 120,000 Socii, per via di contribuzioni settimanali, o *non computata* la tassa di ammissione . L. it.	36,000,000 — —	Nel *primo cinquantennio* sociale, — decorso il quale tutti i 120,000 Socii che PRIMI si inscriveranno nei Ruoli della Fratellanza, si *presumono estinti,* — questa consuma nelle spese occorenti,	
Nel córso del *centennio*, le *Banche del credito artigiano* — fondate con un capitale di Lire it. 1,320,000 che al netto delle *relative spese di amministrazione* e delle *perdite eventuali*, si argomenta possa produrre, per *i primi* 30 anni un *dieci* per 0/0, o per i *secondi* 30 anni un *cinque* per 0/0 d'interesse, — rendono alla Fratellanza per lo meno . . . . . . »	1,810,783,735 03 —	*a*) per le sue *Scuole*, per il suo *Giornale*, per la propria *Amministrazione* e per la *retribuzione* di alcune cariche della medesima L. it.	27,600,000 — —
		b) e per le *sovvenzioni* . . . . . »	35,280,000 — —
		Nel *secondo cinquantennio* poi, consuma in ispese di *Amministrazione*. »	6,500,000 — —
		E per ultimo distribuisce in pagamento dei frutti *annuali*, dovuti sulle 120,000 *Cedole retributive* dal 21° al 100° anno sociale, . . . »	129,600,000 — —
Sommato degli incassi L. it.	1,846,783,735 03 —	Sommato delle spese L. it.	198,980,000 — —
Si detraggono le spese »	198,980,000 — —		
Avanzano a benefizio dei possessori delle 120,000 CEDOLE RETRIBUTIVE L. it.	1,647,803,735 03 —		

SPECIALE

Da tutto questo ne segue; che — non tenendo alcun conto della eventuale collazione delle *Doti* — ogni Socio quesisce, fin chè vive, *tutti i diritti* annoverati nell'ART. 20. *senz'altra obbligazione* tranne quella di pagare, o meglio, **mutuare** alla Fratellanza L. it. 302 nel córso del *primo ventennio*, ed anche prima volendo.

A) Egli riceve nel *primo cinquantennio* sociale	
a) con l'*insegnamento* e col *Giornale* . . . . . . L. it.	153 06 5
b) con le *sovvenzioni* . . . . »	294 — —
B) Trasmette inoltre nel *possessore della* **sua** CEDOLA RETRIBUTIVA il diritto a conseguire di anno in anno gl' *interessi* decorrendi su questa dal 21° al 100° anno sociale, e che sommano a . . . . . . »	1,080 — —
C) E finalmente trasmette, nell'*ultimo possessore* della CEDOLA stessa, il diritto di conseguire *in contanti* dalla Fratellanza, al chiudersi del *centennio* »	13,731 69 7
Per modo ché le SUE 302 lire, — dopo aver dato modo alle forze produttive della Penisola di svolgersi ampiamente anco per *l'obolo dell'artigiano*, dopo esser divenute la lèva di un immenso *incremento di mercedi*, e dopo aver rivelata insomma tutta la potenza del *principio di associazione*, — si saranno *moltiplicate* talmente nel giro del *centennio*, da rappresentare ad esso ed ai suoi *eredi* un *Capitale* di . . . . L. it.	15,258 76 2

Firenze, a' 30 Gennaio del 1861.

LA COMMISSIONE STATUENTE E LA GIUNTA